



Bologna, 15 marzo 2022

**Spett.le Comune di Correggio**  
**Alla c.a. del Dirigente Area Tecnica**  
**Dott. Fausto Armani**

A mezzo e-mail

[farmani@comune.correggio.re.it](mailto:farmani@comune.correggio.re.it)

**OGGETTO: apparecchi da gioco ex art. 110, comma 6 del TULPS.**

In qualità di associazione di rappresentanza degli operatori del gioco lecito, siamo stati informati da alcuni nostri associati dell'iniziativa, assunta dall'Ufficio in indirizzo, di intimare per iscritto agli esercizi presso cui sono collocati gli apparecchi in oggetto (esercizi autorizzati ex art. 86 del TULPS, aventi attività prevalente diversa dall'offerta di gioco) la rimozione degli stessi entro il 19 marzo p.v.

Tale intimazione si fonderebbe sulla lettura del combinato disposto dei commi 2 *bis* e 2 *ter* dell'art. 6 della L.R. 5/2013.

Il comma 2 *bis* vieta la nuova installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS in locali posti ad una distanza inferiore a 500m dai luoghi definiti sensibili.

Il comma 2 *ter* equipara a nuova installazione le seguenti ipotesi:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

La Vostra comunicazione si incentra sulla fattispecie della scadenza delle concessioni e, richiamando per l'appunto il comma 2 *ter*, informa gli esercenti dell'impossibilità, una volta scadute le concessioni, di rinnovare i contratti con i concessionari perché tale ipotesi è equiparata a "nuova installazione" (vietata per i locali che si trovano a meno di 500m da un luogo sensibile).

Intendiamo con la presente informarVi, a tal proposito, di due circostanze rilevanti:

1) I contratti tra esercenti e concessionari stabiliscono che la durata dei medesimi è parametrata a quella delle concessioni (comprese le loro eventuali proroghe).

**2) L'art. 103, comma 2, del decreto-legge 18/2020 stabilisce che tutte le concessioni vigenti (in qualsiasi ambito) sono automaticamente prorogate per novanta giorni decorrenti dalla cessazione dello stato d'emergenza legato alla pandemia.**

Posto che lo stato di emergenza cesserà il prossimo 31 marzo, ne consegue che **le attuali concessioni scadranno il 30 giugno 2022** (fatte salve eventuali ulteriori proroghe stabilite, per il settore dei giochi pubblici, dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o dallo stesso Governo). Ciò comporta che



anche i contratti intercorrenti tra esercenti e concessionari scadranno in tale data (salvo appunto ulteriori proroghe).

Pertanto, qualsiasi provvedimento, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2 *ter*, della L.R. 5/2013, finalizzato ad imporre la dismissione degli apparecchi legittimamente detenuti o a sanzionare la loro mancata dismissione, sarà da ritenersi illegittimo se adottato durante la vigenza delle attuali concessioni e delle loro eventuali proroghe.

Confidando che questo chiarimento sia sufficiente ad evitare iniziative in contrasto con la normativa vigente e con la corretta interpretazione di contratti in essere, reputiamo corretto avvisarVi che i nostri associati hanno già manifestato l'intenzione di impugnare eventuali provvedimenti ritenuti illegittimi e, contestualmente, richiedere il risarcimento di tutti i danni che dovessero subire per effetto degli stessi.

Distinti saluti

Avv. Massimo Piozzi

(Assotrattenimento ~~2007~~ AS..TRO)